

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"La Cosenza che vuoi"

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione

1.1 La Cosenza che Vuoi è un'associazione di fatto a carattere cittadino per l'area urbana di Cosenza che ha lo scopo di concorrere, in modo democratico, alla vita politica della città di Cosenza e del suo hinterland, secondo gli artt. 36,37,38 del codice civile e che opera anche secondo le disposizioni dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana

1.2 L'associazione opera senza fini di lucro, ispirandosi ai principi dello Statuto del movimento politico La Calabria che Vuoi, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3 Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli iscritti, è attuativo dello Statuto generale del movimento politico La Calabria che Vuoi

Art.2 - Sede

2.1 La sede dell'associazione La Cosenza che Vuoi è stabilita in Cosenza alla via Mario Mari 8. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica del regolamento se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art.3 - Durata

3.1 La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art.4 Simbolo Titolo Finalità

4.1 Il simbolo dell'Associazione è approvato dall'Assemblea, anche con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi. Allo stesso modo potrà essere modificato con decisione dell'Assemblea qualora se ne ravvisi la necessità.

4.2 L'Associazione "La Cosenza che Vuoi " non ha fini di lucro e si propone di promuovere e gestire un movimento di opinione e attività tendenti allo sviluppo umano, economico e sociale della città di Cosenza e del suo hinterland, attraverso l'impegno nelle istituzioni comunali, provinciali, regionali.

4.3 Per l'attuazione dei principi fondanti e sostanziali del suo operare l'Associazione si ispira ai principi dello Statuto del movimento La Calabria che Vuoi qui di seguito, integralmente richiamati.

4.4 L'associazione "La Cosenza che vuoi" per la realizzazione dei propri scopi, fermo il corretto comportamento etico politico, soprattutto in occasione dei momenti elettorali, intende partecipare con azioni condivise allo sviluppo di una società democratica, ordinata e tendente alla realizzazione del bene comune, con propri soggetti in possesso di: radicamento territoriale e sociale, coerenza e stile di vita in rapporto alle idee che professa, qualità morali e culturali, esperienza di gestione della cosa pubblica e competenza professionale.

4.5 Gli associati ed i candidati dell'Associazione, oltre alla storia personale di coerenza e stile di vita, dovranno essere portatori di idee che privilegiano:

- La politica, come servizio alla comunità, la democrazia come sovranità, la libertà della convivenza civile, la giustizia, la
- sacralità della vita, la dignità della persona, la centralità della famiglia, la democrazia sostanziale, la solidarietà sociale,
- l'indissolubilità di diritti e doveri, la meritocrazia, la valorizzazione dell'ambiente e la libertà di scelta.

Art. 5 - Associati

5.1 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, maggiori di anni sedici, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e regolamentari e condividano le finalità politiche e sociali che animano l'Associazione.

5.2 L'associazione "La Cosenza che vuoi" garantisce:

- la libera e volontaria partecipazione dei cittadini alla vita associativa e politica in modo concreto e trasparente;
- la uniformità del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- l'esercizio del diritto di voto, attivo e passivo, esercitabile in conformità allo Statuto generale della Calabria che Vuoi e del presente Regolamento;
- la libera eleggibilità degli Organi associativi;
- le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- la parità di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5.3 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini appresso indicati.

5.4 Gli associati si dividono in:

- associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che hanno già aderito e che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente regolamento;
- associati onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno politico-etico profuso nell'interesse della collettività e la cui notorietà positiva migliora l'immagine dell'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di associato ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità di cui all'art. 7 di seguito indicate e versare la quota associativa.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione è a tempo indeterminato, ma con l'obbligo per l'associato di rinnovo annuale, e il numero è illimitato.

Sono consentite partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione qualora si è parte, quale candidato, di liste di elezioni comunali, regionali e nazionali con l'obbligo di permanenza per tutta la durata del mandato elettivo.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

6.1 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di esercitare i diritti di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e del presente regolamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – patrimoniale – finanziario, consultare i verbali;
- di esprimere il proprio voto per: l'approvazione del rendiconto di esercizio e del bilancio di previsione, per l'approvazione e le modificazioni del regolamento;
- di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea e di eleggere o di essere eletti alle cariche associative.

6.2 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare ed osservare lo Statuto del Movimento La Calabria che Vuoi, il presente Regolamento della Cosenza che Vuoi e le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto di legge e delle disposizioni statutarie;
- sostenere gli scopi e le finalità indicate negli articoli precedenti.
- frequentare attivamente l'Associazione, collaborando con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;
- non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, e non richiedere retribuzioni, a qualsiasi titolo, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute con documentazione a piè di lista;
- attestare e riconoscere che le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione;
- versare la quota associativa annuale e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- riconoscere che la quota annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato;
- versare la quota annuale al momento della prima adesione ed al momento del rinnovo della stessa.

Art. 7 - Ammissione degli Associati

7.1 La domanda di ammissione, contenente nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni ed autorizzazione al trattamento dei dati personali, deve essere presentata alla sede dell'Associazione o in alternativa via mail e deve riportare:

- la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione;
- le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno;
- l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e di attenersi al Regolamento;
- l'eventuale iscrizione ad altra associazione, movimento o partito politico.

7.2 L'ammissione degli associati Ordinari è deliberata dal consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque entro 30 giorni, previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati nel presente articolo. Si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro lo stesso termine di 30 giorni. L'eventuale

rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro il medesimo termine.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

8.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso volontario e esclusione.

8.2 Recesso

La dichiarazione di recesso volontario deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto immediato

8.3 Esclusione

L'aderente può essere escluso quando:

- rende false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione;
- non ottempera, disattende e contravviene ai doveri e alle disposizioni del presente regolamento e alle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- non adempie al pagamento della quota annuale e siano trascorsi tre mesi dalla approvazione del consuntivo;
- tiene un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione e diffonde notizie non vere o riservate.
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

8.4 In caso di esclusione, l'accertamento della perdita della qualità di associato spetta al Consiglio Direttivo che, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, emette un provvedimento di radiazione. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso ai Probiviri e in mancanza all'assemblea dell'organizzazione entro 30 giorni. Del provvedimento di radiazione se ne prende atto nel primo direttivo utile

La decisione del Collegio dei Probiviri o dell'assemblea è insindacabile.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art.9 - Struttura organizzativa

- Organi dell'Associazione La Cosenza che Vuoi

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Segretario;
- Vice Segretario;
- Presidente;
- Vice presidente
- Tesoriere;
- Collegio dei Probiviri;
- Comitato esecutivo.

Art. 11 - Assemblea

11.1 L'assemblea è l'organo sovrano a cui sono demandate le decisioni fondamentali sulle linee guida dell'associazione e rappresenta la globalità degli associati.

11.2 Il funzionamento dell'assemblea è retto dal principio maggioritario, in base al quale la maggioranza vincola la minoranza dissenziente.

11.3 L'Assemblea, con assunzioni collegiali, determina il funzionamento dell'associazione, modifica le clausole del presente regolamento, ratifica la partecipazione o la fusione con altre Associazioni aventi scopi analoghi, deliberata dal Consiglio Direttivo;

11.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in assenza di quest'ultimo da altro associato nominato a maggioranza di voti dai presenti.

11.5 L'assemblea viene normalmente convocata presso la sede di via Mario Mari 8

11.6 Sono ammessi in assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, di fare verbalizzare motivati indirizzi socio-politici, pareri e mozioni.

11.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

12.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2 L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno salvo diversa necessità:

12.3 Approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

12.4 Decide le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

12.5 Stabilisce le quote annuali associative;

12.6 Approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

12.7 Provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

12.8 Elegge e revoca il Segretario ed il Consiglio Direttivo;

12.9 Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre;

12.10 Delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto, o sottoposta al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

13.1 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza degli associati rappresentanti almeno il 50% più uno del numero degli aderenti e vota a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

13.2 In sede straordinaria l'assemblea delibera:

- la modifica dello statuto dell'Associazione;
- l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio sociale;
- su ogni altra questione straordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto o dal presente
- Regolamento.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

14.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio direttivo con preavviso di 15 giorni,

14.2 L'Assemblea viene convocata mediante comunicazioni personali (mail o messaggio su gruppo WhatsApp) ed impersonali: avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.3 L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno.

14.5 Se alcuni membri del consiglio Direttivo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'associazione e da conservare agli atti, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.6 In caso di dissenso deve essere proposta apposita dichiarazione portante i motivi del dissenso.

14.7 Se alla data della seduta assembleare non è stata depositata alcuna dichiarazione, vige il silenzio assenso.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo, governo e amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 Il Consiglio direttivo, secondo la decisione assembleare è formato da un numero dispari da 5 a 7 componenti, compresi il Segretario, il Presidente ed il Vice-Segretario dell'Associazione. Possono essere membri del Consiglio Direttivo, gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, che si candidano alla carica di consigliere nei tempi e termini di cui al presente Regolamento e vengono eletti dall'Assemblea. La candidatura alla carica di consigliere deve essere accompagnata da mozione a sostegno della stessa.

15.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Segretario dell'Associazione, eletto dall'assemblea.

15.4 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente dell'Associazione (membro di diritto del Consiglio Direttivo) e del Vice-Segretario (nominato dal Segretario) sono eletti dall'Assemblea, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.5 Le eventuali sostituzioni, per cooptazione, di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere proposte dal primo Consiglio Direttivo utile e successivamente ratificate dall'Assemblea. I componenti così nominati e convalidati scadono con la fine del mandato degli altri componenti.

15.7 Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea, per il rinnovo, entro il termine massimo di trenta giorni.

15.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.9. Fermo quanto rimesso alla sua competenza da norme di legge e di statuto, al Consiglio Direttivo è affidato il compito, a titolo esemplificativo, di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea degli associati in conformità al presente regolamento;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'Associazione;
- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e regolamentari;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti, che di volta in volta si rendessero necessari, da proporre all'approvazione dall'assemblea degli associati;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea degli associati;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) la formazione e presentazione di liste elettorali a carattere comunale;
- m) la formazione di liste elettorali autonome e/o di concerto con altri movimenti o partiti politici, proponendo propri candidati.

Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza mensile salvo convocazioni straordinarie ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ad impulso di ciascun consigliere. Le riunioni sono presiedute dal Segretario dell'Associazione in funzione di Presidente del Consiglio Direttivo.

16.2 Il consiglio è ordinariamente convocato dal Segretario con un preavviso di giorni 7, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

16.3 Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Segretario vale doppio.

16.4 L'ingiustificata assenza di un componente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la immediata decadenza dalla carica.

16.5 Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario si provvede per cooptazione.

16.6 Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

Art. 17 Il Comitato Esecutivo

17.1 Il Comitato Esecutivo è l'organo tecnico operativo del Consiglio Direttivo composto da associati, eventualmente anche consiglieri del Consiglio Direttivo che si propongono come responsabili di aree tematiche.

17.2 La proposta di candidatura deve essere inoltrata al consiglio direttivo unitamente ad una relazione contenente le motivazioni della candidatura e l'idea programmatica sull'area tematica di cui ci si intende occupare. Il consiglio Direttivo, ricevuta la candidatura, si riunisce in via straordinaria entro 7 giorni per votare sulla richiesta e vota a maggioranza qualificata di due terzi.

17.3 Il comitato esecutivo si riunisce insieme al consiglio direttivo.

Art. 18 - Segretario

18.1 Il Segretario è eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo, rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

18.2 È il responsabile del buon andamento dell'Associazione e ne cura gli interessi, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi, cura e sottoscrive gli accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni ed altri

organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

18.3 Il Segretario, ferme le disposizioni contenute nel presente regolamento, provvede a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) curare e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza del regolamento, promuovendone la modifica qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto o dal presente Regolamento.

Art. 19 - Vice Segretario

19.1 Il Vice Segretario viene scelto e nominato dal Segretario, successivamente alla sua elezione, tra gli Associati, inclusi i consiglieri del Direttivo, e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Segretario sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Segretario stesso.

Art.19 Il Presidente

19.1 Tra i soci fondatori del circolo cittadino viene proclamato Presidente dell'associazione per acclamazione e su proposta del Segretario colui che è considerato elemento fattivo e decisivo alla nascita del circolo. La carica di Presidente non è soggetta ad elezione e dura per tutta la durata dell'Associazione salvo dimissione dello stesso o sopraggiunta incompatibilità con i fini associativi. La eventuale sopraggiunta incompatibilità è rilevata dal Direttivo in seduta straordinaria ed a maggioranza qualificata dei due terzi.

19.1 Il presidente dell'Associazione:

- presiede l'assemblea degli associati, ne coordina i lavori;
- propone al Segretario iniziative utili al buon funzionamento dell'associazione;
- è membro del collegio dei probiviri;
- Propone al Segretario la convocazione straordinaria dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;

- Partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo con diritto di voto;
- Partecipa alla composizione delle liste elettorali;

19.2 Il Presidente ha facoltà di nominare un vice presidente che lo sostituirà nelle sue funzioni ogni qualvolta gli sarà impedito di esercitarle personalmente. Il vice presidente nominato durerà in carica fino alla durata del Presidente, fino a nuova nomina da parte del Presidente, fino alla sua rinuncia o qualora il consiglio Direttivo non sollevi la sua incompatibilità con le finalità dell'associazione La Cosenza che vuoi

Art. 20 - Tesoriere

20.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti, ed ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione.

20.2 Tra i suoi compiti, a titolo esemplificativo, deve:

- a) provvedere agli incassi e pagamenti secondo le indicazioni del Segretario e del Consiglio direttivo;
- b) tenere, aggiornata, in tempi reali, la contabilità;
- c) predisporre (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione;

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

21.1 Il collegio dei Probiviri è composto dal Presidente e dal Segretario della Cosenza che Vuoi, e dal coordinatore provinciale del movimento La Calabria che Vuoi.

21.2 Compiti del collegio di Probiviri sono la decisione, inappellabile, sulle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più associati e tutte le altre questioni sulle quali il Consiglio direttivo non trova uniformità di orientamento.

21.3 E' convocato a richiesta del Presidente, del Segretario e/o di un consigliere del Direttivo.

Art. 22 – Patrimonio

22.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione ne sia entrata in possesso a titolo legittimo.

22.2 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art.23 Candidature e mozioni: termini e modalità

Le candidature alla carica di consigliere del consiglio Direttivo o ad altra carica associativa devono pervenire, regolarmente accompagnate da mozione a sostegno della propria candidatura, entro e non oltre dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea e/o del direttivo. Le candidature alla carica di membro del comitato Esecutivo anch'esse accompagnate da mozione a sostegno della candidatura, devono essere inoltrate al Segretario.

Art. 24 Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, è competente il foro di Cosenza.

Art. 25 Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto del Movimento politico La Calabria che vuoi.